REGOLAMENTO (CEE) N. 314/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3518/86 relativo a misure specifiche di sorveglianza applicabili all'importazione di succhi d'arancia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1052/88 [4], ha subordinato l'importazione di succhi d'arancia al rilascio di un titolo d'importazione, quale misura specifica di sorveglianza;

considerando che la commercializzazione dei succhi d'arancia di cui al codice NC 2009 11 99 subisce attualmente la forte concorrenza dei paesi terzi, i quali offrono la propria produzione a prezzi inferiori a quelli praticati nella Comunità; che occorre pertanto aggiungere la citata sottovoce della nomenclatura combinata a quelle elencate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3518/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3518/86, l'elenco delle sottovoci è sostituito dal seguente:

« 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 99, 2009 19 11 e 2009 19 19 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
(3) GU n. L 325 del 10. 11. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 103 del 22. 4. 1988, pag. 24.